

	DENOMINAZIONE	2° RALLY VALLE ARROSCIA	
	LUOGO E DATA	PIEVE DI TECO, 12 – 13 Luglio 2025	
	ORGANIZZATORE	SCUDERIA IMPERIA CORSE A.S.D.	
	TIPOLOGIA	RALLY NAZIONALE - ENPEA	
	CALENDARIO	NAZIONALE	
	VALIDITA'	--	

Data: Pieve di Teco, 13 luglio 2025

Documento n°: 2.3

Oggetto: Decisione n.1 dei Commissari Sportivi

Ora: 18.25

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 35 – Ameglio Marco lic. n. 25261

Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di Gara (doc.3.7) avendo convocato e ascoltato i Conduuttori Ameglio Danilo lic.n.25261 e Ameglio Michelle lic.466259, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	Ameglio Danilo
Vettura N°	35
Conduuttori:	Ameglio Danilo - Ameglio Michelle
Data e ora	In data 13 luglio 2025 alle ore 14.35
Sessione:	P.S. 5 – Mendatica 2
Fatto:	Rifiuto di prendere la partenza della Prova Speciale n.5 “ Mendatica 2”
Violazione:	Art.89 lett. B - RSN 2025 Art.21.10 NG Rally 2025
Applicazione Articoli:	Art. 210.3 III) RSN 2025 Art. 89 lett. B RSN 2025 Art.21.10 NG Rally 2025
Decisione:	Ammonizione con Diffida Art . 216 bis lett. B e Art. 227.9 RSN 2025
Motivazione:	I Commissari Sportivi, sentiti verbalmente il Capo Prova ed il Commissario addetto alla partenza della P.S., avendo convocato, identificato ed ascoltato il Concorrente / i Conduuttori in oggetto i quali ritenevano che non ci fossero le condizioni di sicurezza per prendere la partenza della Prova Speciale a seguito della sospensione della Prova Speciale per l'intervento di un carro attrezzi necessario per il recupero di una vettura incidentata, ritengono che i Conduuttori durante la manifestazione devono sempre attenersi alle istruzioni del Direttore di Gara e degli Ufficiali di Gara. Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN



Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.



Presidente
Francesco RAMINI

I Commissari Sportivi

Oscar LITTARDI

Stefano VIALE

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi:

Data: 13-07-2025 Ora: 18.35 Firma: [Signature]

Da questo orario decorre l'ora per l'appello per la parte a cui viene notificata personalmente la decisione

Il concorrente comunico che non ricorre in appello.

Esposto alle ore 18.35 del 13/07/2025

[Signature]